

**REGOLAMENTO Didattico per il
Corso di LAUREA MAGISTRALE in
CHIMICA INDUSTRIALE**

Art. 1 – Premessa ed ambito di competenza

Il presente regolamento, in conformità allo Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina gli aspetti organizzativi dell'attività didattica del corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.

Il Regolamento Didattico del corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, è deliberato dalla competente struttura didattica (Consiglio del Corso di Studio in Chimica Industriale, di seguito indicato come CCS) a maggioranza dei componenti e sottoposto all'approvazione dei consigli di Facoltà di afferenza, in conformità con l'ordinamento riportato nella parte speciale del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 – Requisiti di ammissione. Modalità di verifica

Presupposto per l'ammissione alla laurea magistrale sarà il possesso di una laurea ritenuta idonea del nuovo e vecchio ordinamento o di altro titolo accademico, conseguito eventualmente all'estero, cui sia accordata l'equipollenza. E' possibile l'iscrizione con riserva, purché la laurea venga comunque conseguita entro il 31 marzo e purché, entro la data fissata ogni anno dalla Facoltà (di norma in ottobre, immediatamente precedente l'inizio delle lezioni), lo studente abbia già acquisito tutti i CFU previsti dal suo piano degli studi tranne un numero limitato che verrà deciso di anno in anno e riportato nel Manifesto. Per l'accesso al corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale sarà, inoltre, necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- *requisiti curriculari*

- *requisiti relativi all'adeguatezza della preparazione personale* nelle seguenti discipline: chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica fisica, chimica analitica, matematica e fisica.

Per quanto attiene alle discipline chimiche verrà anche richiesto un sufficiente grado di esperienza pratica, ottenuto frequentando insegnamenti che prevedano esercitazioni in laboratorio.

Requisiti curriculari richiesti:

MAT/01-09, FIS/01-08 e INF/01-08: almeno 19 CFU complessivi, di cui

- almeno 8 CFU in MAT/01-09
- almeno 8 CFU in FIS/01-08

CHIM/01-12 e/o ING-IND/21-27: almeno 54 CFU complessivi

L'esito della verifica dei requisiti curriculari verrà comunicato ai candidati prima della data prevista per la verifica della preparazione individuale. Se la verifica dei requisiti curriculari avrà esito negativo, il candidato non potrà sostenere la prova di verifica della preparazione individuale. In questo caso, al candidato verrà suggerito un percorso integrativo atto a colmare le carenze curriculari evidenziate. Nel caso di lauree italiane ottenute con ordinamenti che non prevedono crediti, o di titoli di studio ottenuti all'estero, il CCS attribuirà a ciascuna attività formativa acquisita un settore scientifico-disciplinare ed un valore in CFU.

I crediti possono essere stati ottenuti anche attraverso la frequenza di più corsi di studio o mediante iscrizione a singoli insegnamenti.

Requisiti relativi all'adeguatezza della preparazione personale:

L'ammissione al corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale dei laureati nelle classi L-27 e 21 con votazione inferiore a 99, dei laureati in altre classi e dei laureati all'estero, indipendentemente dal voto di laurea e nel rispetto dei requisiti curriculari, è subordinata ad una *valutazione preliminare da parte di una commissione che verificherà, tramite colloquio o test scritto, il possesso delle conoscenze e competenze richieste*. Tale verifica verrà effettuata nel periodo settembre-marzo, come indicato nel Manifesto. Nel periodo suddetto, ci saranno almeno 3 (tre) prove.

Se il candidato non supera la verifica della preparazione individuale potrà presentarsi ad una prova successiva.

Infine, lo studente che abbia superato tutti gli esami, ma deve ancora sostenere la prova finale, dovrà sottoporsi ad entrambe le prove di verifica (requisiti curriculari e requisiti relativi all'adeguatezza della personale preparazione).

I laureati della classe L-27 (ex DM 270) o nella classe 21 (ex DM 509) con voto di laurea uguale o superiore a 99, saranno ammessi senza dover sostenere alcuna verifica.

Tutti gli studenti stranieri con diploma di scuola secondaria superiore conseguito all'estero saranno sottoposti ad una specifica prova di conoscenza di lingua italiana. Il mancato superamento comporta l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi.

Art. 3 – Attività formative

Il corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale è organizzato secondo quanto riportato nell'All. A, che forma parte integrante del presente regolamento. Quest'ultimo definisce in modo preciso:

a) l'elenco di tutte le attività formative, con l'indicazione dell'eventuale articolazione in moduli o accorpamento in esami integrati;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti formativi, la durata in ore e le eventuali propedeuticità di ogni attività formativa;

c) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale per ogni insegnamento.

Quest'ultima dipende dalla tipologia di insegnamenti. I crediti di tipo teorico (CT) comportano 8 ore di lezione in aula. La percentuale di studio personale è quindi pari al 68%. I crediti di tipo pratico-assistito (CP) comportano 13 ore di esercitazione di laboratorio. La percentuale di studio personale è quindi pari al 48 %. Per ogni insegnamento, l'All. A specifica esattamente il numero di crediti (e quindi il numero delle ore) di ciascuna tipologia.

Art. 4 – Piani di studio

I piani di studio verranno presentati presso lo sportello studenti della Facoltà di Scienze M.F.N. entro la data stabilita dalla Facoltà e pubblicata sul sito web <http://www.scienze.unige.it>. I piani di studio non conformi al Regolamento Didattico del Corso di Studio (All. B), ma conformi all'Ordinamento Didattico dovranno essere approvati dal CCS. I piani di studio difformi dall'Ordinamento Didattico ovvero articolati su una durata più breve rispetto a quella normale dovranno essere approvati sia dal CCS sia dal Consiglio della Facoltà di appartenenza.

Art. 5 – Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

Gli insegnamenti potranno essere di tipo annuale o semestrale come indicato nel Manifesto degli Studi. L'obbligo di frequenza all'attività didattica è indicato nel piano didattico allegato (All. A), così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Manifesto degli Studi.

Art. 6 – Esami e altre verifiche di profitto

Ogni docente indica le modalità dell'esame finale e di eventuali altre verifiche. Queste informazioni verranno rese tempestivamente note sul sito web del corso di laurea.

L'acquisizione dei crediti previsti per ogni insegnamento od attività comporta l'aver superato una prova di esame o altra forma di verifica. Le commissioni di esame sono costituite da almeno due membri e di norma sono presiedute dal docente che ha la responsabilità didattica dell'insegnamento. La valutazione della prova relativa ad un insegnamento o ad un'attività si effettua in trentesimi, eccettuando la verifica delle attività formative diverse dalla prova finale che non siano riconducibili ad insegnamenti, per le quali è previsto un giudizio di idoneità.

Devono essere previsti, durante ciascun anno accademico, almeno cinque appelli per gli insegnamenti che prevedono prove scritte o di laboratorio e almeno sette appelli per quelli che prevedono solo prove orali. L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno tredici giorni. Possono essere previsti appelli durante il periodo delle lezioni soltanto per gli studenti che abbiano soddisfatto tutti gli obblighi sulla frequenza previsti dal proprio piano di studio o che risultino iscritti a tempo parziale.

Art. 7 – Riconoscimento dei crediti

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, il CCS è competente per il riconoscimento dei crediti conseguiti in altri corsi di laurea. Inoltre, il CCS delibera sul riconoscimento, quale credito formativo, di conoscenze e abilità professionali, nei limiti previsti dalle leggi vigenti e comunque per non più di 12 CFU. Quando uno studente richiede, anche informalmente, un riconoscimento dei crediti, il CCS incarica la Commissione Didattica, integrata dal Presidente del CCS e dal Segretario del CCS, di istruire la pratica, elaborando un'ipotesi, che viene quindi portata in discussione nel CCS dove è eventualmente emendata ed approvata.

Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, il CCS può stipulare convenzioni in forza delle quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti.

Art. 8 – Mobilità e studi compiuti all'estero

Il corso di laurea incoraggia gli studenti a compiere parte degli studi all'estero, specialmente nel quadro di convenzioni internazionali (Erasmus). Condizione necessaria per il riconoscimento di studi compiuti all'estero è una delibera preventiva del CCS, formulata sulla base di una documentazione che sia in grado di comprovare le caratteristiche delle attività formative previste. Al termine del periodo di permanenza all'estero e sulla base delle certificazioni esibite, il CCS si esprime sulla possibilità di riconoscere le attività formative svolte, totalmente o solo in parte.

Art. 9 – Prova finale e altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

Il Corso di Studio si conclude con lo svolgimento di una tesi sperimentale su argomento originale, che può essere condotta presso i laboratori di ricerca del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Genova o, a richiesta, presso strutture esterne, nazionali o estere (Università, laboratori o enti di ricerca pubblici o privati, industrie pubbliche o private), sotto la guida di un Relatore.

I risultati dell'attività saranno esposti in una dissertazione scritta elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e discussa oralmente di fronte a una Commissione di esperti comprendenti docenti del corso di Laurea Magistrale.

Al fine di iniziare il lavoro di tesi, della durata di non meno di sette mesi, lo studente dovrà aver acquisito almeno 50 CFU. La commissione per gli esami di laurea è costituita da almeno sette componenti e viene nominata dal Preside della Facoltà di Scienze M.F.N. I 2 CFU relativi alle altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro (attività seminariale) saranno acquisiti tramite la preparazione di una relazione e di una presentazione sulle premesse scientifiche relative all'argomento di tesi della laurea e sugli sviluppi che si intendono perseguire. La Commissione di valutazione è costituita da due commissari scelti tra i 4 membri fissi della Commissione di Laurea.

Il CCS predispone un Regolamento dettagliato specifico per l'attività di tesi, per la prova finale e per l'attività seminariale (altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro) che comprende anche le regole da seguire per l'attribuzione del voto finale.

Art.10 – Conseguimento della laurea

Per il conseguimento della Laurea Magistrale, lo studente dovrà aver acquisito almeno 120 CFU. Inoltre, dovrà aver superato con esito positivo la discussione relativa alla prova finale di cui all'articolo precedente.

E' possibile conseguire la Laurea Magistrale anche in un tempo minore di due anni.

Art.11 – Orientamento e tutorato

Il CCS può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Art.12 – Verifica periodica dei crediti

I CFU acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine, il CCS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e confermare, anche solo parzialmente, i CFU acquisiti.

Ogni tre anni, il CCS, previa opportuna valutazione, delibera se debba essere attivata una procedura di revisione del Regolamento Didattico dei Corso di Studio, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa. La stessa procedura viene altresì attivata ogni volta in cui ne facciano richiesta il Presidente del CCS o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 13 – Manifesto degli Studi

Il Manifesto degli Studi, deliberato annualmente dalla Facoltà su proposta del CCS, riporta, oltre alle informazioni più rilevanti tra quelle contenute nel presente regolamento:

- i termini per l'iscrizione al corso di Laurea Magistrale e per la presentazione dei piani degli studi,
- i periodi di svolgimento delle prove di verifica, di cui all'Art.2 del presente Regolamento, delle attività formative
- i periodi, a questi non sovrapposti, di svolgimento degli esami di profitto, con l'osservanza di quanto previsto all'art. 29, comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 14 - Valutazione dell'attività didattica

Il CCS attua forme di valutazione dell'attività didattica ai sensi dell'articolo 18 del RDA al fine di evidenziare eventuali problemi e/o inadeguatezze che ne rendano difficile o compromettano l'efficienza e l'efficacia e per poterne individuare i possibili rimedi.

Per tale valutazione il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o Ateneo e può attivarne di proprie. Il CCS analizza i risultati della valutazione dell'attività didattica da parte degli studenti e dei docenti e ne rende noti i risultati attraverso l'analisi statistica e anonima dei dati.

Art. 15 – Norme transitorie e finali

Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati devono ottenere il parere favorevole della Commissione Paritetica di Facoltà.